



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 40

Roma, 14 Settembre 2026



STATI GENERALI: A RIMINI IL FUTURO DELLA SICUREZZA 2026, IL SIAP AL CENTRO DEL CONFRONTO SULLA SICUREZZA PUBBLICA E I DIRITTI DEL PERSONALE

In occasione del Consiglio Generale Nazionale del SIAP, convocato a Rimini nei giorni 28, 29 e 30 settembre, si svolgeranno i lavori che definiranno le linee guida dell'Organizzazione per i prossimi anni. Si tratta di un appuntamento di assoluto rilievo, un vero e proprio meeting della sicurezza italiana ed europea, dedicato al confronto sulle politiche di sicurezza, sul ruolo della Polizia di Stato e sul lavoro, le tutele, i rischi e le retribuzioni delle poliziotte e dei poliziotti, **sul rinnovamento e sull'organizzazione interna delle strutture, sul superamento organizzativo e amministrativo del Comparto Sicurezza e Difesa e sugli strumenti parlamentari dedicati alla sicurezza pubblica e urbana e al personale**, nel quadro delle trasformazioni sociali e delle diverse sensibilità politiche e istituzionali in atto. Il Consiglio Generale rappresenta un momento di sintesi e d'indirizzo strategico. Le delegazioni territoriali, la struttura nazionale e gli organismi statutari saranno chiamati a discutere e definire le priorità sindacali, organizzative e professionali, nel solco di una Polizia moderna e ad ordinamento civile, vicina ai cittadini e pienamente ancorata ai principi democratici e costituzionali. **Sarà anche occasione per riaffermare l'evoluzione civile delle istituzioni e della cultura del nostro popolo e comunità**, maturata nell'incontro tra i valori atemporali del cristianesimo e i principi laici della Costituzione: dignità e diritti di ogni essere umano, parità di genere e rifiuto di ogni discriminazione. Un richiamo che assumerà un forte valore simbolico nel dibattito del 29 settembre, giorno in cui la nostra Chiesa cattolica

Sommario:

Stati Generali a Rimini 2026: il SIAP al centro del confronto sulla sicurezza nazionale ed europea **1**

Contravvenzioni antinfortunistiche, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. **2**

Tutela del personale: il Consiglio di Stato chiarisce quando l'infermità è davvero da causa di servizio **2**

Criticità sistema EES presso l'aeroporto "Marco Polo" **3**

Giustizia Riparativa **4**

La responsabilità del passeggero nelle condotte di fuga: profili di tipicità e causalità nella resistenza a pubblico ufficiale **5**

Maggiorazioni di servizio e riscatto oneroso: il nuovo quadro applicativo per il personale del comparto sicurezza **5**

Circolari **6**

La pluralità nell'unità **7**

Comunicazioni interne **8**

è **OFF LINE** il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

SIAP
CONVENZIONI

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



celebra San Michele Arcangelo, patrono e protettore della Polizia di Stato. Nel corso dei lavori sono previsti incontri e confronti con esponenti politici, rappresentanti della società civile, delegazioni dei sindacati militari (APCSM) e delle polizie europee, con l'obiettivo di approfondire attraverso il confronto le sfide della sicurezza contemporanea: tutela dei diritti, innovazione tecnologica, cooperazione internazionale, qualità del lavoro pubblico, efficienza dei servizi, valorizzazione della formazione e percorsi professionali del personale. La partecipazione delle strutture territoriali e i contributi dei Segretari provinciali e regionali e dei delegati saranno determinanti per orientare le scelte future del SIAP e rappresentare con forza le esigenze del personale della Polizia di Stato e di tutti i lavoratori in uniforme del Comparto, in un contesto di crescente complessità operativa. **Numerose e qualificate sono le adesioni all'evento. Nel corso delle tre giornate interverranno ministri e sottosegretari, presidenti di Commissioni parlamentari, deputati e senatori, rappresentanti delle istituzioni e delle realtà politiche regionali, segretari nazionali e dirigenti delle organizzazioni sindacali dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. Saranno inoltre presenti delegazioni delle polizie spagnole, francesi e rumene, insieme ai rappresentanti del mondo confederale e delle diverse categorie professionali. Una partecipazione ampia e plurale che conferma il valore del confronto democratico promosso dal SIAP e la sua capacità di essere luogo di proposta e dialogo costruttivo sui grandi temi delle criticità che vive il personale, delle Autorità di pubblica sicurezza e delle funzioni di sicurezza pubblica e urbana, della qualità e sicurezza del lavoro, della retribuzione e della previdenza dedicata e delle istituzioni.**

♦ **Contravvenzioni antinfortunistiche, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.**



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23909 del 30 giugno 2026, ha precisato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p., non può essere applicata alle contravvenzioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in conformità a criteri meramente estrinseci o di circostanze occasionali, ma richiede una valutazione complessiva e integrata delle modalità della condotta, del grado di colpa, dell'incidenza dell'omissione sul sistema prevenzionistico e della concreta esiguità del pericolo generato per il bene giuridico tutelato. La Corte ha escluso che la tenuità possa essere desunta dal-

la sola mancanza di altre irregolarità accertate dagli organi di vigilanza o dalla sopravvenuta cessazione dell'attività, evidenziando che l'offensività delle contravvenzioni antinfortunistiche si radica nel rischio che la condotta omissiva determina per i lavoratori e che tale rischio, anche se non sfociato in un evento lesivo, costituisce il parametro essenziale per la verifica della particolare tenuità. Ne consegue che il giudice deve procedere a un accertamento sostanziale dell'effettiva incidenza della violazione sul livello di protezione dei lavoratori, evitando interpretazioni che trasformino l'istituto in un surrogato della procedura estintiva di cui al d.lgs. 758/1994 e che consentano all'imputato di ottenere un esito favorevole in assenza dell'adempimento delle prescrizioni e del pagamento della sanzione amministrativa. La particolare tenuità del fatto, pertanto, può essere riconosciuta solo quando la condotta presenti un grado di offensività concretamente minimo e quando il rischio generato risulti effettivamente marginale rispetto alla funzione di tutela propria della normativa prevenzionistica. FT

♦ **Tutela del personale: il Consiglio di Stato chiarisce quando l'infermità è davvero da causa di servizio**

Il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza 1 luglio 2026, n. 5240, ha ribadito che, nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce il giudizio tecnico conclusivo in ordine alla sussistenza del nesso causale o concausale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta. Tale giudizio, poiché espressione di



competenza tecnico-specialistica riservata all'organo consultivo, s'impone all'amministrazione procedente, la quale, ove intenda conformarsi al parere, può legittimamente motivare il provvedimento finale per relationem, senza necessità di nuovi approfondimenti istruttori o valutazioni autonome. La decisione chiarisce altresì che il riconoscimento della causa di servizio richiede che l'attività lavorativa possa con certezza essere qualificata come concausa efficiente e determinante dell'infermità lamentata, dovendo

escludere il ricorso a presunzioni, congetture o criteri di mera probabilità. In tale ambito non trova applicazione la regola di cui all'art. 41 c.p., fondata sul principio dell'equivalenza delle condizioni, che governa il rapporto causale negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali. La disciplina della causa di servizio, invece, esige un accertamento causale più rigoroso, fondato sulla dimostrazione di un contributo eziologico effettivo, specifico e importante dell'attività lavorativa rispetto alla genesi della patologia. Ne deriva che il procedimento amministrativo non può essere orientato da criteri di favore o da automatismi probatori, ma deve essere sorretto da un giudizio tecnico-scientifico puntuale, che individui con precisione il nesso eziologico e che, una volta espresso dal Comitato di verifica, vincola l'amministrazione nella definizione dell'esito procedimentale.

♦ Criticità sistema EES presso l'aeroporto "Marco Polo"

La Segreteria Provinciale SIAP di Venezia, con le note del 21 gennaio 2026 e del 18 aprile 2026, aveva già segnalato alla Dirigenza le criticità tecniche e organizzative connesse all'avvio del sistema EES (Entry/Exit System) e la persistente insufficienza degli organici presso l'aeroporto "Marco Polo". A seguito dell'attivazione del sistema, tali problematiche si sono puntualmente manifestate, generando un impatto operativo che richiede interventi immediati. Gli operatori impiegati ai box di frontiera sono sottoposti a carichi di lavoro particolarmente gravosi, aggravati dalla lentezza delle procedure e dai frequenti rallentamenti del sistema EES, con ripercussioni sulla regolarità dei controlli e sulla possibilità di usufruire delle necessarie pause fisiologiche. Le lunghe attese dei passeggeri contribuiscono a incrementare la pressione operativa, rendendo più complesso lo svolgimento delle attività di frontiera. Ulteriori difficoltà riguardano il personale di seconda linea, chiamato a gestire simultaneamente attività di supporto, adempimenti amministrativi e vigilanza dei passeggeri sottoposti a provvedimenti. In alcune circostanze il numero di persone da assistere ha superato quello degli operatori disponibili, con evidenti ricadute sull'efficienza del servizio. In questo contesto, desta preoccupazione il ricorso allo straordinario emergente, utilizzato per far fronte alla carenza di personale. Tale istituto deve mantenere carattere eccezionale e non può essere impiegato per sopperire a esigenze prevedibili, soprattutto quando coinvolge personale poi impiegato in turni notturni, con possibili effetti sul recupero psicofisico e sulla sicurezza del servizio. Il SIAP di Venezia ribadisce che il personale della Polizia di Stato opera nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e che la gestione dei flussi aeroportuali non può comportare una compressione dei diritti dei lavoratori né un utilizzo non coerente con le



norme che regolano l'impiego del personale. Alla luce di quanto esposto, il SIAP di Venezia chiede un intervento urgente volto a: – rafforzare il personale impiegato nei controlli di frontiera; – destinare personale di supporto alla seconda linea per gli adempimenti compatibili; – garantire adeguate pause e condizioni di recupero psicofisico; – verificare le modalità di ricorso allo straordinario emergente; – assicurare la tutela del personale impiegato nei turni notturni; – adottare misure idonee a garantire livelli di sicurezza adeguati; – individuare soluzioni strutturali che evitino che le criticità del sistema EES e la carenza di organico ricadano sul personale. Il SIAP aveva segnalato per tempo le possibili ricadute operative; oggi tali criticità sono pienamente evidenti. Non è più sostenibile affrontare problematiche strutturali mediante soluzioni temporanee basate sul prolungamento dei turni e sulla disponibilità del personale. Per tali ragioni, si chiede alla Segreteria Nazionale di monitorare la situazione e di verificare l'eventuale presenza di analoghe criticità in altre realtà territoriali, al fine di rappresentare la questione al competente Dicastero. ST

♦ Giustizia Riparativa

La giustizia riparativa, introdotta in modo organico dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce una modalità di risposta al reato complementare rispetto alla giustizia penale tradizionale. Essa mira a valorizzare il ruolo della vittima, a favorire la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e a ricomporre i legami sociali compromessi dal fatto di reato, in coerenza con i principi affermati dalle fonti internazionali ed europee. La giustizia riparativa non sostituisce il processo penale né incide sulle sue garanzie, ma offre alle parti un percorso parallelo, autonomo e volontario, fondato sul consenso e sulla partecipazione attiva, con l'assistenza di un mediatore esperto iscritto nell'apposito elenco. Il programma si basa



sull'incontro – diretto o indiretto – tra vittima e autore dell'offesa, eventualmente con il coinvolgimento di altri soggetti della comunità. In uno spazio neutrale e protetto, le parti possono esprimere bisogni, narrare l'esperienza vissuta e confrontarsi sulle conseguenze del reato, con l'obiettivo di favorire la ricomposizione del conflitto, il riconoscimento del danno e la comprensione delle responsabilità. I destinatari dei programmi sono le vittime, le persone indicate come autrici dell'offesa, le comunità

coinvolte e, quando pertinente, enti o istituzioni rappresentative degli interessi lesi. L'accesso è possibile in ogni fase del procedimento penale: prima della querela, durante le indagini, nel corso del processo, dopo la sentenza e durante o dopo l'esecuzione della pena. L'autorità giudiziaria può inviare il caso al Centro per la giustizia riparativa competente, che valuta la fattibilità del percorso. Il programma può concludersi con un esito riparativo, simbolico o materiale, che rappresenta la manifestazione concreta del percorso svolto e che può assumere rilievo processuale nei casi previsti dalla legge. In assenza di esito riparativo, la partecipazione non comporta conseguenze negative per la persona sottoposta a procedimento penale. I programmi si svolgono presso i Centri per la giustizia riparativa, istituiti dagli enti locali attraverso le Conferenze previste dal d.lgs. n. 150/2022. I Centri garantiscono l'accesso ai programmi, la presa in carico dei casi, la gestione dei percorsi e il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Il Ministero della Giustizia assicura il coordinamento nazionale del sistema, curando la programmazione delle risorse, la vigilanza sui servizi, il monitoraggio dei fabbisogni territoriali, la gestione dell'elenco dei mediatori e la promozione delle attività formative. PT

♦ **La responsabilità del passeggero nelle condotte di fuga: profili di tipicità e causalità nella resistenza a pubblico ufficiale**

La decisione del Tribunale di Torino del 17 aprile 2025, s'inserisce nel più ampio dibattito sulla struttura del concorso di persone nel reato e, in particolare, sulla delimitazione dell'area del concorso morale nelle ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale caratterizzate da condotte di fuga connotate da guida pericolosa. L'interesse della pronuncia risiede nella puntuale ricostruzione dei criteri d'imputazione soggettiva del passeggero non conducente, figura che, nella prassi, tende a essere attratta in modo automatico nell'alveo della responsabilità concorsuale in conformità a presunzioni di mera contiguità materiale. Il Tribunale afferma un principio di metodo: la responsabilità del soggetto trasportato non può essere fondata sulla sola presenza a bordo del veicolo né sulla generica adesione all'azione di fuga, occorrendo invece un accertamento complessivo e unitario della sequenza fattuale, volto a verificare se il passeggero abbia attuato condotte idonee a rafforzare, agevolare o intensificare il proposito criminoso del conducente, in altre parole ad aggravarne gli effetti. Tale impostazione valorizza la dimensione causale del concorso morale, inteso non come mera condivisione psicologica dell'altrui azione, ma come contributo effettivo e consapevole alla realizzazione del fatto tipico. La pronuncia si colloca nel solco di quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale che distingue con nettezza tra condotta moralmente rafforzativa, suscettibile di integrare il concorso nel reato, e contiguità materiale priva d'incidenza causale, che rimane penalmente irrilevante. In applicazione di tali criteri, il Tribunale ha escluso la responsabilità del passeggero di un'autovettura rubata che, dopo l'inseguimento e l'incidente del mezzo, si era dato alla fuga a piedi insieme al conducente, non essendo emersa alcuna prova della sua partecipazione al furto né di comportamenti idonei a sostenere la condotta di guida pericolosa. La decisione ripete, con formulazione sistematicamente coerente, che il concorso morale non può essere desunto da presunzioni di mera vicinanza fisica o da comportamenti successivi alla condotta tipica, ma richiede un contributo effettivo, consapevole e causalmente orientato alla realizzazione dell'altrui azione criminosa. Tale ricostruzione, oltre a preservare il principio di personalità della responsabilità penale, impedisce derive espansive della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, garantendo un'applicazione rigorosa e rispettosa dei canoni di tipicità e offensività.



♦ **Maggiorazioni di servizio e riscatto oneroso: il nuovo quadro applicativo per il personale del comparto sicurezza**

L'INPS, con il Messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, ha recepito i principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, chiarendo la portata della facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997. La decisione introduce una significativa apertura: l'interessato può sostituire le maggiorazioni gratuite maturate con il riscatto oneroso di periodi più risalenti, purché il totale valorizzato non superi il limite quinquennale. Ciò consente, in particolare al personale con sistema pensionistico "misto", di incrementare l'anzianità utile nel periodo retributivo, con effetti rilevanti sulla Quota A e, in taluni casi, sull'accesso al sistema interamente retributivo. Il Messaggio precisa che il per-

sonale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza beneficia ordinariamente dell'aumento di un quinto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977. Sono qualificati come "servizio comunque prestato" i periodi svolti in qualità di allievo presso Scuole di formazione, Enti addestrativi e Istituti d'istruzione, e il servizio militare, e sono pertanto riscattabili quando non vi sia stata percezione dell'indennità pensionabile. Resta invece esclusa la facoltà di riscatto per i corsi di allievo successivi al 1° gennaio 1998, già disciplinati dal riscatto oneroso previsto dalla nota operativa INPDAP n. 11/2010. Le istruzioni si applicano alle domande pendenti e consentono il riesame, su istanza di parte, delle domande respinte, ove non siano decorsi i termini di ricorso. Rimane ferma la possibilità di presentare nuove domande secondo le procedure ordinarie.



◆ Circolari

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso la circolare relativa alla selezione del personale della Polizia di Stato per la frequenza del:

- **66° corso di specializzazione per comandante di unità navale per la navigazione costiera;**
- **26° corso di abilitazione per operatore addetto all'impiego del Radar Nautico.**

Si tratta di percorsi formativi di particolare rilievo, finalizzati a garantire la qualificazione professionale del personale impiegato nei servizi nautici e nelle attività operative connesse alla sicurezza marittima e costiera.

[CLICCA QUI](#)

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso la circolare relativa alla selezione del personale della Polizia di Stato per la frequenza del **31° corso di specializzazione per "Artificiere I.E.D.D."**.

Si tratta di un percorso formativo di elevatissima specializzazione, destinato a qualificare operatori impegnati nelle attività d'individuazione, neutralizzazione e gestione degli ordigni esplosivi improvvisati (Improvised Explosive Devices Disposal).

[CLICCA QUI](#)



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA
IL SINDACATO DEI POLIZIOTTI

La pluralità nell'unità



28 - 29 - 30 SETTEMBRE
CELEBRIAMO INSIEME 40 ANNI



DI IMPEGNO, PASSIONE E TUTELA AL SERVIZIO DEI COLLEGHI E DELLA POLIZIA DI STATO

SIAPInform@40

14 Settembre 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005

Siamo su
tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI